

CIRCOLARE 10/2023 del 04.10.2023

SOMMARIO

1. La sanatoria da irregolarità formali al 31 ottobre 2023
2. Sanatoria per le cripto-attività non dichiarate
3. Lettere di compliance per i forfetari
4. Cos'è e come funziona l'iscrizione alla White List antimafia
5. Whistleblowing obbligatorio per molti, ma non per tutti

1. La sanatoria da irregolarità formali al 31 ottobre 2023

Si ricorda che con il decreto "Bollette" (D.L. 30 marzo 2023, n. 34) è stato rinviato il termine per la definizione delle irregolarità formali. Il termine per aderire e versare la prima rata è passato dal 31 marzo 2023 al 31 ottobre 2023.

Il versamento deve ora essere effettuato in 2 rate di pari importo, con scadenza, rispettivamente, al 31 ottobre 2023 (la scadenza originaria era 31 marzo 2023) e al 31 marzo 2024 (scadenza confermata). È anche possibile provvedere in un'unica soluzione entro il termine della prima rata.

2. Sanatoria per le cripto-attività non dichiarate

Negli ultimi anni si è fortemente sviluppato il mercato delle cripto-valute e, in assenza di una chiara normativa preesistente, si sono diffuse molte interpretazioni diverse riguardo ai conseguenti adempimenti fiscali.

Molti contribuenti, seppur in buona fede, si trovano così oggi a rischiare pesanti sanzioni per non aver correttamente dichiarato il possesso di cripto-valute e gli eventuali redditi che ne sono derivati.

La Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) ha però introdotto disposizioni per la regolarizzazione fiscale del possesso di cripto-attività e dei redditi da esse derivati, con le applicazioni di sanzioni considerevolmente ridotte.

La sanatoria deve essere perfezionata entro il 30 novembre 2023 e riguarda tutti i periodi di imposta fino al 2021.

Possono accedere alla procedura di regolarizzazione le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate.

La sanzione dovuta per la regolarizzazione ammonta allo 0,5% del valore delle attività non dichiarate per ogni anno. Coloro che, oltre a non aver dichiarato le attività nel quadro RW, non hanno indicato in dichiarazione i redditi da esse derivanti, possono regolarizzare la propria posizione mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva pari al 3,5% del valore delle attività detenute alla fine di ogni anno o al momento del loro realizzo. Questa imposta si aggiunge alla sanzione sopra menzionata per l'omessa indicazione nel quadro RW.

3. Lettere di compliance per i forfetari

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 19 settembre 2023, n. 325550/2023

Con il Provvedimento n. 325550/2023 del 19 settembre 2023, l'Agenzia delle Entrate ha reso noto di aver disposto le comunicazioni per la promozione dell'adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti che hanno applicato, per il periodo d'imposta 2021, il regime forfetario (Legge n. 190/2014 e successive

modificazioni), per i quali risulta la mancata indicazione degli elementi informativi obbligatori richiesti dalla norma nel quadro RS del modello Redditi PF.

L'Agenzia delle Entrate sta trasmettendo tali comunicazioni mediante PEC, che è tra l'altro consultabile dal contribuente all'interno dell'area riservata del portale dell'Agenzia delle Entrate, denominata "Cassetto fiscale", sezione "L'Agenzia scrive".

Lo scopo è di verificare la motivazione della mancata indicazione, da parte dei contribuenti forfetari che hanno compilato la sezione II del quadro LM, delle informazioni che dovevano essere riportate nei rigli da 375 a 381 del quadro in commento.

Nello specifico, per gli esercenti attività d'impresa, le informazioni che erano richieste erano il numero dei mezzi di trasporto posseduti e la relativa spesa per i carburanti, l'ammontare del costo sostenuto per le materie prime e il costo per il godimento dei beni di terzi.

Per i lavoratori autonomi erano richieste invece le spese sostenute per le utenze e i carburanti. Tali informazioni possono essere comunicate, anche mediante l'intermediario, al fine di fornire elementi e informazioni in grado di giustificare la presunta anomalia riscontrata.

Si segnala che l'art. 6 del D.L. 29 settembre 2023, n. 132 ha differito al 2024 l'obbligo di comunicazione dei dati previsti nel quadro RS per i contribuenti forfetari destinatari dell'invio di lettere compliance.

4. Cos'è e come funziona l'iscrizione alla White List antimafia

L'iscrizione all'elenco White List antimafia è obbligatoria per alcune specifiche categorie di imprese, qualora debbano stipulare contratti diretti o indiretti, come ad esempio contratti in subappalto, con la pubblica amministrazione. Tuttavia, anche se un'impresa non intende partecipare a gare d'appalto o comunque ricevere affidamenti dalla pubblica amministrazione, l'iscrizione all'elenco White List può rappresentare un elemento di garanzia nei confronti di terzi, anche nei rapporti tra soggetti privati.

L'iscrizione alla White List antimafia

L'iscrizione all'elenco White List antimafia è obbligatoria per alcune specifiche categorie di imprese, qualora debbano stipulare contratti diretti o indiretti, come ad esempio contratti in subappalto, con la pubblica amministrazione. Tuttavia, anche se un'impresa non intende partecipare a gare d'appalto o comunque ricevere affidamenti dalla pubblica amministrazione, l'iscrizione all'elenco White List può rappresentare un elemento di garanzia nei confronti di terzi, anche nei rapporti tra soggetti privati. Le attività definite come maggiormente esposte al rischio di infiltrazioni mafiose (a prescindere che siano esercitate in maniera primaria/prevalente o secondaria) per cui è possibile l'iscrizione nell'elenco White list sono riportate all'art. 1, comma 53, della Legge n. 190/2012 e sono le seguenti:

- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- noli a caldo;
- autotrasporti per conto di terzi;
- guardiania dei cantieri;
- servizi funerari e cimiteriali;
- ristorazione, gestione delle mense e catering;

- servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

L'iscrizione alla White List sostituisce la comunicazione ed anche l'informazione antimafia liberatoria, anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta. Quindi, una volta iscritte nelle White List, le imprese non dovranno presentare altri documenti alle pubbliche amministrazioni ai fini della cosiddetta "liberatoria antimafia".

Ai fini dell'iscrizione nell'elenco, il titolare dell'impresa individuale ovvero, se l'impresa è organizzata in forma di società, il legale rappresentante presentano, per via telematica, istanza alla Prefettura competente nella quale indica il settore o i settori di attività per cui è richiesta l'iscrizione. L'iscrizione è disposta dalla Prefettura competente all'esito delle verifiche antimafia. La Prefettura comunica il provvedimento di iscrizione per via telematica ed aggiorna l'elenco pubblicato sul proprio sito istituzionale.

5. Whistleblowing obbligatorio per molti, ma non per tutti

Con l'avvicinarsi della scadenza del 17 dicembre 2023, molte società di consulenza informatica stanno promuovendo i loro servizi per gestire il processo di segnalazione, valutazione, gestione ed archiviazione documentale delle pratiche di Whistleblowing, con informazioni a corredo che talvolta generano equivoci.

Whistleblowing è un termine di chiara origine anglosassone utilizzato per individuare il soggetto che, pur restando nell'anonimato, segnala al datore di lavoro pubblico o privato la possibile commissione di violazioni penali, civili o amministrative.

Il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, attuativo della direttiva europea 2019/1937, ha recentemente introdotto importanti novità, raccogliendo in un unico testo normativo l'intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti, sia del settore pubblico che privato.

In particolare, l'art. 2, comma 1, lett. q), del D.Lgs. n. 24/2023 prevede che la nuova disciplina si applichi alle imprese:

- che nell'ultimo anno abbiano impiegato almeno 50 dipendenti (lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato);
- che adottino il modello di organizzazione e gestione previsto dal D.Lgs. n. 231/2001, anche nel caso in cui abbiano impiegato meno di 50 dipendenti nell'ultimo anno;
- che operino in settori tassativamente indicati (servizi, prodotti, mercati finanziari; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; prevenzione del riciclaggio e del terrorismo), anche ove abbiano impiegato meno di 50 dipendenti nell'ultimo anno.

Per il calcolo della media annua dei lavoratori impiegati negli enti del settore privato occorre fare riferimento, di volta in volta, all'ultimo anno solare precedente a quello in corso, salvo per le imprese di nuova costituzione per le quali si considera l'anno in corso.

Le imprese che occupano almeno 250 dipendenti sono tenute ad adeguarsi alle previsioni del decreto già dallo scorso 15 luglio 2023.

Le altre imprese obbligate possono beneficiare di un'estensione del termine per l'adeguamento fino al 17 dicembre 2023.

Restano escluse dall'obbligo le imprese che rispettano tutte queste tre condizioni:

- nell'ultimo anno non abbiano avuto almeno 50 dipendenti;
- non abbiano adottato un modello di organizzazione e gestione previsto dal D.Lgs. n. 231/2001;

STUDIO BORGONOVO

COMMERCIALISTA & CONSULENTE DEL LAVORO

Viale Monza n. 36 – 20833 Giussano (MB) - Tel. 0362/857036

- non operino in settori tassativamente indicati (servizi, prodotti, mercati finanziari; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; prevenzione del riciclaggio e del terrorismo);
Tutte le novità introdotte sono illustrate in un report elaborato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.
Il D.Lgs. n. 24/2023 obbligava l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore, apposite Linee Guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni esterne. Tali Linee Guida sono state approvate dal Consiglio di ANAC nell'adunanza del 12 luglio 2023 con la delibera n. 311 e sono ora consultabili al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/del.311.2023.linee.guida.whistleblowing>.

Cordiali saluti

Lo studio

silvia.borgonovo@cifra83.it

Dott.ssa Silvia Borgonovo
Dottore Commercialista – Revisore Contabile

marco.borgonovo@cifra83.it

Dott. Marco Borgonovo
Consulente del Lavoro